

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Articolo 1) Denominazione –

E' costituita una Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, denominata **“LA FARMACIA DI VITTUONE “srl;**

Articolo 2) Soci

Possono far parte della società, persone fisiche, persone giuridiche ed altri enti anche pubblici ed anche non personificati.

Le quote complessivamente possedute da enti pubblici locali devono essere di ammontare superiore alla metà del capitale sociale e, in ogni caso, assicurare il controllo della Società da parte degli enti pubblici locali soci.

I trasferimenti di azioni che determinino il venire meno delle condizioni di cui al comma precedente sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritte a libro soci.

Articolo 3) Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Vittuone all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese.

Articolo 4) Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, anche più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 5) Oggetto –

La Società ha per oggetto la gestione della Farmacia di cui è titolare il Comune di Vittuone.

Nella gestione della Farmacia la società può commercializzare e distribuire tutti i prodotti normalmente in vendita nelle farmacie quali, a titolo meramente esemplificativo, specialità medicinali, prodotti galenici, dispositivi e presidi medico chirurgici, articoli sanitari ed ogni altro prodotto affine, medicinali omeopatici, alimenti per l'infanzia e dietetici speciali, alimenti ed integratori alimentari, alimenti funzionali, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti parafarmaceutici e dietetici, prodotti di cosmesi e dermocosmesi, nonché prodotti per la cura del corpo ed il benessere, la salute e l'igiene della persona ed ogni altro prodotto analogo od affine a quelli sopraindicati.

- La Società può altresì erogare ogni prestazione e servizio consentito, quali ad esempio l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazione mediche e salutistiche e la relativa refertazione, la rivendita, diffusione o distribuzione in altra forma di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico, il noleggio di apparecchi e dispositivi medici ed elettromedicali nonché ogni altro servizio sanitario o parasanitario a favore degli utenti del servizio farmaceutico. Può inoltre svolgere tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite o comunque poste a carico della Farmacia dalla legge o dalle norme convenzionali.

Le attività ed i servizi rientranti nell'oggetto sociale possono essere svolti, fatti salvi i divieti posti dalla legge, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, e mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici di ogni tipo.

CAPITALE SOCIALE –

Articolo 6) Capitale –

Il capitale sociale è fissato in euro 20.000,00 (ventimila)

Art 7) Aumento di capitale.

Il capitale sociale, con delibera dell'assemblea straordinaria, potrà essere aumentato, anche più volte, attraverso conferimenti di denaro, di beni in natura o di crediti oppure con la capitalizzazione di riserve e di fondi, in quanto disponibili, iscritti in bilancio.

Chi conferisce beni in natura dovrà presentare la relazione giurata ai sensi del codice civile

Art.8) Trasferimento delle quote

Le quote non sono trasferibili nei primi tre anni di attività della società.

Nei confronti della società il trasferimento delle azioni ha effetto dal momento dell'iscrizione nel libro soci.

Art. 9) Inefficacia dei trasferimenti –

I trasferimenti avvenuti in violazione dell'articolo precedente sono assolutamente inefficaci, nei confronti della società e non possono, pertanto, essere iscritti a libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ravvisi gli estremi della violazione di norme statutarie in tema di circolazione delle azioni, ne dà comunicazione scritta all'interessato.

Art. 10) Recesso-

I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e fatto salvo quanto previsto dallo statuto.

Non costituisce causa di recesso la proroga del termine di durata della società né l'introduzione oppure la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso, il valore di liquidazione delle azioni ed il procedimento di liquidazione delle stesse sono disciplinati secondo i termini e le modalità previste dalla legge in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 11) Assemblea dei soci –

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12) Convocazione–

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, e può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori ai sensi degli artt. 2479 e ss c.c.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione, per il caso in cui l'Assemblea di prima convocazione andasse deserta, purché successivo al giorno della prima convocazione.

In mancanza di tali formalità, l'Assemblea può validamente riunirsi quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società'.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ai sensi di legge.

Art. 13) Intervento in Assemblea –

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto.

Art. 14) Presidenza dell'Assemblea –

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci o, in difetto, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea: accerta la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci a partecipare all'adunanza; verifica che questa sia regolarmente costituita e che sussistano i quorum richiesti per la validità delle deliberazioni; nomina un Segretario, anche non socio; regola lo svolgimento e le votazioni, verificando il rispetto delle norme particolari stabilite per la nomina delle cariche sociali e nominando, se del caso, gli incaricati allo scrutinio; designa, ove necessario, il Notaio incaricato di redigere il verbale, ove non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione al momento della convocazione dell'Assemblea.

Non esaurendosi i lavori, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione al giorno seguente. Può essere disposta la continuazione in giorno non successivo su conforme deliberazione della stessa Assemblea.

Articolo 15) Verbale –

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ovvero qualora il Presidente ne ravvisi l'opportunità, il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Per la redazione del verbale si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 16) Deliberazioni dell'Assemblea –

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze di legge.

Per la nomina delle cariche sociali, che avviene di regola in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, l'Assemblea delibera secondo le norme particolari stabilite nei capi successivi.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17) Consiglio di Amministrazione –

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre membri, dei quali due nominati dal sindaco del Comune di Vittuone su indicazione degli indirizzi approvati con deliberazione consiliare n. 19 del 14.06.2007 e uno dal socio di minoranza.

Art. 18) Durata in carica –

I membri del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 19) Cessazione e sostituzione degli Amministratori –

Qualora, per dimissioni o per altre cause, nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario. Lo stesso rimane in carica con pienezza di poteri, ma deve convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

In tutti gli altri casi di cessazione per qualsiasi causa di un Amministratore:

a) se il membro cessato o decaduto era stato designato per nomina diretta da parte del Comune di Vittuone, quest'ultimo provvede alla nomina diretta del sostituto ex art. 2449 c.c.;

Gli Amministratori nominati ai sensi dei due commi precedenti restano in carica sino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri.

Art. 20) Presidente, Vice Presidente e Segretario –

Il Presidente è il componente del C.D.A. scelto dal socio di minoranza.

Il C.d.A. può nominare altresì il Vice Presidente. Entrambe le nomine avranno effetto per tutta la durata in carica del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione nomina altresì un Segretario, il quale può non appartenere al Consiglio di amministrazione, con effetto per tutta la durata in carica del Consiglio.

Articolo 21) Poteri del Presidente. Funzioni vicarie

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola i lavori e la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolte dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano, intendendosi come tale quello con il periodo più lungo di ininterrotta permanenza in carica o, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da un Consigliere all'uopo nominato.

Articolo 22) Poteri degli Amministratori –

Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza eccezione alcuna, di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che per legge spettano esclusivamente all'Assemblea.

Articolo 23) Compensi agli Amministratori –

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni, un compenso deliberato dall'Assemblea, che può stabilirlo in misura fissa e/o nella forma di compenso per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, entro i limiti previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determina la remunerazione dovuta agli Amministratori investiti di cariche o deleghe, anche di firma, per particolari incarichi consentiti dallo Statuto, nonché l'eventuale compenso del Segretario.

Articolo 24) Adunanze del Consiglio –

Il Consiglio si raduna di regola ogni tre mesi, presso la sede sociale.

La convocazione è fatta con lettera, telegramma, telefax, e-mail o altro documento informatico recante l'ordine del giorno, da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione, ovvero quattro giorni prima in caso d'urgenza. La convocazione a mezzo documento informatico deve essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa nelle forme di cui all'art. 14 del d.p.r. 445/2000.

Anche in difetto di regolare convocazione ai sensi del comma precedente, il Consiglio può validamente riunirsi quando consti la partecipazione effettiva, in persona o a mezzo audio/videoconferenza, di tutti i Consiglieri e dei Sindaci effettivi. In tal caso, ove anche uno solo membro del Consiglio lo richieda, la trattazione di uno o più argomenti deve essere rinviata alla riunione successiva.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o audio/videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti, del che

deve darsi atto nel verbale della riunione, nonché la possibilità per i medesimi di intervenire attivamente al dibattito e di consultare i documenti predisposti per la riunione anche tramite fax oppure e-mail.

Qualora la tecnologia impiegata per realizzare la teleconferenza o audio/videoconferenza non consenta la verbalizzazione a mezzo documento informatico, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario con firma digitale, il Segretario ed il Presidente debbono trovarsi nel medesimo luogo per la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione per teleconferenza e videoconferenza si considerano tenute presso sede sociale.

Articolo 25) Deliberazioni del Consiglio –

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la partecipazione effettiva in persona o a mezzo audio/videoconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. Nel calcolo della maggioranza non si tiene conto dei Consiglieri astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente e, in mancanza, di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte risultare dai verbali raccolti nell'apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 26) Amministratore Delegato –

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, anche nella persona del Presidente, cui sono conferiti i poteri che il Consiglio ritiene opportuni e comunque tutti quelli inerenti l'ordinaria amministrazione della Società, compresi la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale nell'ambito dei poteri conferiti e delle materie oggetto di delega.

Articolo 27) Rappresentanza della società ed uso della firma sociale

La rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti in ogni sede e grado di giurisdizione, spetta al Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, in mancanza od in assenza di quest'ultimo, al Consigliere più anziano. La firma del sostituto fa prova dell'assenza od impedimento del sostituto.

La rappresentanza legale della Società anche in giudizio spetta altresì all'Amministratore Delegato-qualora nominato- e può essere conferita agli altri Amministratori, e ad altri Dirigenti e Funzionari designati dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina in ogni caso i limiti e le modalità dell'uso della firma sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può del pari conferire deleghe e procure, sia per singoli atti che per determinate categorie di atti e di affari e per la rappresentanza della Società in giudizio; può infine attribuire ad altri dipendenti e collaboratori limitati poteri e facoltà, determinandone le modalità di esercizio.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28) Nomina e funzioni del Collegio Sindacale –

La società è controllata da un Collegio Sindacale composto da un membro nominato dal Sindaco di Vittuone su indicazione degli indirizzi assunti con deliberazione consiliare n. 19 del 14.06.2007.

Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis del cod. civ ed inoltre esercita il controllo contabile.

Verificandosi i presupposti previsti dalla legge, il controllo contabile dovrà essere esercitato da un revisore contabile oppure da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 29) Onorabilità e professionalità dei Sindaci –

I Sindaci effettivi e supplenti devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge.

Articolo 30) Clausola di rinvio –

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, per la costituzione ed il funzionamento del Collegio, le attribuzioni e i doveri dei Sindaci valgono le disposizioni di legge.

Articolo 31) Retribuzione del collegio sindacale –

La retribuzione del Collegio Sindacale viene stabilita per tutta la durata della carica all'atto della nomina dall'Assemblea, che indica quanto è dovuto al Presidente, ed a ciascuno degli altri Sindaci.

La retribuzione del Collegio deve essere determinata con riferimento alle tariffe professionali; in difetto di determinazione dell'Assemblea o in caso di fissazione di compensi inferiori ai minimi delle tariffe professionali, spetta ai Sindaci un compenso pari al minimo delle tariffe professionali.

Articolo 32) Sostituzione dei Sindaci –

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi causa, il Presidente del Collegio Sindacale, ad esso subentra di diritto, nelle funzioni di Presidente, il Sindaco Supplente nominato dal Comune di Vittuone. In occasione della prima Assemblea successiva, il Comune di Vittuone nomina il Sindaco Supplente riservatogli dal presente statuto ai sensi dell'art. 2449 cod.civ.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei Sindaci Effettivi, ad esso subentra di diritto, con le medesime funzioni, il Sindaco Supplente eletto nella lista nell'ambito della quale venne eletto il Sindaco cessato o decaduto. L'Assemblea provvede

all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c., con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nominando il Sindaco Supplente tra i nominativi indicati nella lista cui apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvede alla sostituzione a norma di legge.

In tutti i casi in cui si proceda, a norma dei commi precedenti, alla sostituzione di un Sindaco effettivo o Supplente, i nuovi Sindaci restano in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Collegio.

BILANCIO – UTILI

Articolo 33) Esercizi sociali, bilancio, utili

– L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e fatti salvi gli accantonamenti obbligatori a riserva, delibera sulla destinazione dell'utile e può altresì deliberare la formazione e l'incremento di ulteriori riserve.

Il diritto dei soci alla percezione dei dividendi non riscossi si prescrive decorsi cinque anni dal momento in cui divengono esigibili.

FORO COMPETENTE

Articolo 34) Controversie –

Le controversie che dovessero comunque insorgere tra soci, Amministratori e Liquidatori, nonché tra questi e la Società, in relazione alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e/o all'applicazione del presente Statuto, o comunque in dipendenza da esso e nella sua vigenza, verranno devolute alla cognizione del Foro di Milano.

SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE

Articolo 35) Scioglimento e liquidazione –

In caso di scioglimento della Società si provvede a norma di legge alla liquidazione. Il Liquidatore o i Liquidatori sono nominati, ove previsto, dall'Assemblea, che ne determina poteri e compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36) Domicilio dei soci –

Nei rapporti con la Società il domicilio dei soci a tutti gli effetti di legge è quello risultante dal libro soci.

Articolo 37) Libri, scritture e documenti sociali –

Salvo che consti uno specifico ed espresso divieto previsto dalla legge, tutti i libri, i documenti e le scritture, anche contabili, della Società possono, a tutti gli effetti di legge, essere formati, trasmessi, pubblicati e conservati mediante documento informatico e sottoscritti con firma digitale, nonché in ogni altra forma e con ogni altra tecnologia consentita dall'ordinamento.